INDICAZIONI COVID AGOSTO 2021

Il CTS, in considerazione della progressiva copertura vaccinale della popolazione italiana, "ritiene assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l'a.s. 2021/2022"
raccomandando, laddove possibile, di mantenere il distanziamento fisico e, però, "pagando
attenzione a evitare di penalizzare la didattica in presenza. … Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare nei locali chiusi mascherine di tipo chirurgico".

La vaccinazione misura fondamentale di prevenzione

Il CTS conferma che la vaccinazione "costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale p er contenere la diffusione della Sars-Cov-2". Per garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica, dunque, è essenziale che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione, contribuendo al raggiungimento di un'elevata copertura vaccinale e alla ripresa in sicurezza delle attività e delle relazioni proprie del fare scuola.
Al medesimo scopo, il CTS ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani, considerando che "anche per gli studenti di età uguale o superiore ai 12 anni, benché per questi ultimi è noto che gli sviluppi di una sintomatologia grave sia evento infrequente e che i casi letali sono estremamente rari, nondimeno si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale".

Misure di contenimento del contagio

Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico. Il distanziamento fisico rimane una delle

misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico. Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche e in particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non può essere utilizzata. Si raccomanda poi, laddove possibile, di osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

Si tratta dunque di contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica in presenza, cui è "assolutamente necessario dare priorità", il CTS precisa che "laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico".

Con riferimento **agli studenti**, il CTS conferma, quale dispositivo di protezione respiratoria, la

mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento).

Per il **personale della scuola**, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio (si richiamano in proposito i commi 4 e 4- bis dell'articolo 58 del decreto legge n. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021).

I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall'uso di dispositivi di protezione delle vie aeree. Rimane "raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/2021".

Nell'eventualità di **caso confermato di positività a scuola**, relativamente alla **SANIFICAZIONE STRAORDINARIA** da effettuarsi in conseguenza, il CTS indica che questa:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura,
- non è necessario sia effettuata da una ditta esterna
- non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria,
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

Screening e gestione dei casi possibili/probabili/confermati

In vista della ripresa della frequenza scolastica, non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal CTS, effettuare test diagnostici o screening preliminari all'accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi possibili/probabili/confermati da gestire, come di consueto, in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti. In merito si evidenzia che nell'estratto del verbale n. 39, 5 agosto 2021, il CTS ha espresso l'avviso "*che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2 a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale, ritenendo, in particolare, che questo periodo possa per essi limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute*".

Cura degli ambienti

Il CTS conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di:

- aerazione dei locali
- della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti.
- adeguato ricambio d'aria nei luoghi di permanenza tenendo conto delle dimensioni e dell'ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti e identificare eventuali ambienti/spazi scarsamente ventilatati.
- Igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche.

Educazione fisica e palestre

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive ALL'APERTO: il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri.

Per le stesse attività da svolgere al CHIUSO, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, **nelle zone bianche**, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali.

In **zona gialla e arancione**, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Referente Covid

Richiamato il Rapporto Covid ISS n. 58 del 28 agosto 2020, il CTS rinnova la raccomandazione dell'individuazione a scuola del Referente Covid, quale leva per

favorire i raccordi ad intra e ad extra.

Disabilità e inclusione scolastica

Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d'intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva.

Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare "accomodamenti ragionevoli", coerenti con le seguenti indicazioni del CTS: "Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in viaprioritaria la didattica in presenza. … Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi…".

Confermata pure - art. 58, comma 1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 - l'attenzione alle "***necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza".***

Ulteriori "punti di attenzione" correlati all'andamento dell'epidemia

In ogni scuola è necessario verificare e se necessario modificare e migliorare, l'organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare come detto raggruppamenti o assembramenti e garantire ingressi, uscite e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata, per alunni, famiglie, personale scolastico ed esterno.

L'accesso all'edificio scolastico continua ad essere consentito solo a:

- persone asintomatiche per sintomatologia respiratoria o per febbre
- persone che non hanno esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o confermato.

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all'interno
dell'edificio scolastico, da limitare alle effettive esigenze, il personale e gli alunni continueranno ad attenersi alle prescrizioni di sicurezza pianificate.
Le istituzioni scolastiche potranno altresì riorganizzare, migliorare, valorizzare, integrare eventuali spazi, attraverso interventi condivisi e curati dagli Enti locali. Naturalmente, l'individuazione e la realizzazione delle migliori soluzioni necessitano di un condiviso approccio collaborativo.

Indicazioni per le attività nei laboratori.

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato **opportunamente e approfonditamente igienizzato**, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile **sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro**, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.

IN RELAZIONE AI FRAGILI

Art. 6. Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. All'allegato A ora citato, punto

15 si rinviene: "Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

L'art. 83 (Sorveglianza sanitaria) ora citato recita: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità ."

In sintesi l'art. 6 proroga la <u>sorveglianza sanitaria eccezionale</u> per tutti i cosiddetti lavoratori fragili fino al <u>31 dicembre 2021.</u>

Art. 9. Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità

1. All'articolo 26, comma 2 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021». 2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2 -bis , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo. Al comma 2-bis ora citato è stabilito che: "A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021, ilavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento,

come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto."

Va posta attenzione al fatto che la proroga riguarda l'ora visto comma 2-bis e non il

comma 2, che si ricorda recitava: "2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata
dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero […] i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto
[…]"

In sintesi l'art. 9 afferma che per i cosiddetti fragili:

- ove POSSIBILE, va ancora concessa la possibilità di svolgere <u>il lavoro a distanza fino al 31 ottobre 2021</u>;

- ove NON SIA POSSIBILE svolgere la prestazione lavorativa a distanza, e non essendo stati tra l'altro rinnovati i benefici previsti dal comma 2, i cosiddetti lavoratori fragili dovranno <u>tornare alla modalità di lavoro in presenza</u>; con le misure precauzionali generali previste dai Protocolli di sicurezza anti-contagio e con le eventuali ulteriori misure di prevenzione indicate dal Medico Competente, attraverso il Giudizio di idoneità espresso nel contesto della sorveglianza sanitaria eccezionale.

GREEN PASS

Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università

"ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)"

Dal **1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e **a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso** e non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Le disposizioni di cui al comma 1 **NON SI APPLICANO** ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

N.B.: I lavoratori fragili in possesso di esenzione dalla vaccinazione anti Covid dovranno ugualmente essere forniti di green pass.

AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA E DI ISOLAMENTO RACCOMANDATE ALLA LUCE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE NUOVE VARIANTI SARS-COV-2 IN ITALIA ED IN PARTICOLARE DELLA DIFFUSIONE DELLA VARIANTE DELTA (LIGNAGGIO B.1.617.2).

QUARANTENA

Soggetti che HANNO COMPLETATO il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)

Casi **ASINTOMATICI ALTO RISCHIO** (contatti stretti) di casi con infesione da sars-cov 2 identificati dalle autorità sanitarie,

- SE HANNO CONCLUSO DA 14 GG IL CICLO VACCINALE

Rientrano in comunità dopo almeno 7 gg di quarantena da ultima esposizione al caso al termine del quale risulti esito test mol o ant negativo. Se non fosse possibile eseguiree tes si dovrà seguire u periodo di quarantena di almeno 14 ggda ultima esposizione.

Casi **ASINTOMATICI BASSO RISCHIO*** di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie,

- SE HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE DA ALMENO 14 GIORNI,

NON devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.

**Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC 2 si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:*

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati;

- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio .

Soggetti NON VACCINATI O CHE NON HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALe da almeno 14 giorni

Contatti ad alto rischio (contatti stretti) e basso rischio asintomatici di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

I contatti **ASINTOMATICI AD ALTO RISCHIO (**contatti stretti) di casi con infezione da SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie

- **CHE NON HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE DA ALMENO 14 GIORNI**,

possono rientrare in comunità dopo un periodo di **quarantena di almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico** con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un **test molecolare o antigenico tra il decimo e il quattordicesimo giorno**, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno **14 giorni** dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV- 2

I contatti **ASINTOMATICI A BASSO RISCHIO** di casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, identificati dalle autorità sanitarie

- **CHE NON HANNO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE DA ALMENO 14 GIORNI,**

non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.

ISOLAMENTO

Casi COVID-19 confermati da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

Le persone **ASINTOMATICHE RISULTATE POSITIVE** alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni** a partire dalla data di prelievo del tampone risultato positivo, al termine del quale risulti eseguito un **test molecolare o antigenico**
con esito negativo

Le persone **SINTOMATICHE RISULTATE POSITIVE** alla ricerca di SARS-CoV-2 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento, possono rientrare in comunità dopo un periodo di **isolamento di almeno 10 giorni** dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un **test molecolare o antigenico** con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo)

N.B.***: In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o del tampone risultato positivo negli asintomatici è consigliabile ripetere test dopo 7 gg(al 17 gg).***

Casi positivi a lungo termine da variante VOC non Beta (sospetta o confermata) o per cui non è disponibile il sequenziamento

I casi COVID-19 da variante VOC non Beta sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento che continuano a risultare positivi al test molecolare o antigenico per la ricerca diSARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia disgeusia e anosmia),potranno interrompere l'isolamento al termine **del 21° giorno**

Si raccomanda particolare cautela nell'applicazione di tale criterio nei soggetti **immunodepressi,** in cui il periodo di contagiosità **può risultare prolungato**.
Si raccomanda in ogni caso di prevedere l'esecuzione di **un test diagnostico molecolare o antigenico** per stabilire la fine dell'isolamento di tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con **soggetti fragili e/o a rischio di complicanze**.

Casi COVID-19 confermati da variante VOC Beta (sospetta o confermata), compresi casi positivi a lungo termine

Per i casi di SARS-CoV-2 da variante VOC Beta sospetta o confermata, sia sintomatici che asintomatici, restano vigenti le indicazioni relative alla gestione dei casi COVID-19 da varianti precedentemente chiamate *VOC NON 202012/01 (sospetta/confermata)* previste nella Circolare n. 22746 del 21/05/2021 "*Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2*" (Per le indicazioni procedurali circa la **riammissione in servizio** dopo

assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12/04/2021 "*Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata*"4.

In casi selezionati, qualora non sia possibile ottenere tamponi su campione oro/nasofaringei, che restano la metodica di campionamento di prima scelta, il **test molecolare su campione salivare** può rappresentare un'opzione alternativa per il rilevamento dell'infezione da SARS-CoV-2, tenendo in considerazione le indicazioni riportate nella Circolare n. 21675 del 14/05/2021 "*Uso dei test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2*".

Circolare n. 22746 del 21/05/2021, relativamente alle : **MISURE PREVISTE IN CASO DI TRASMISSIONE TRA CONVIVENTI,**

Le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento e che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso *cluster* familiare), **possono essere riammessi in comunità** senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi.

In caso contrario le persone che abbiano terminato il proprio isolamento dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell'isolamento di tutti i conviventi.

Bibliografia e Sitografia

- ***Ministero dell'Istruzione, Piano Scuola Covid 2021-2022***
- ***Medico Copetente e reinsrimento dei lavoratori fragili Ambito non sanitrio Aggiornamento 28 Luglio 2021 SIML***
- ***D.L 6 Agosto 2021 n°111***
- ***Ministero della Salute 11 Agosto 2021***

Il Medico Competente

Dott.ssa Valentina Albeggiani